# REGOLAMENTO (CEE) N. 3667/89 DELLA COMMISSIONE

**del 7 dicembre 1989**

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali della categoria di prodotti n. 40 (numero d'ordine 40.0400) e ai guanti, esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 87 (numero d'ordine 40.0870), originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1989 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4259/88 il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati ; che ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali ;

considerando che per le tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali della categoria di prodotti n. 40 (numero d'ordine 40.0400) e per i guanti, esclusi quelli a maglia della categoria di prodotti n. 87 (numero d'ordine 40.0870) originari del Pakistan, il massimale è fissato a 35 t ciascuno ; che, alla data del 22 maggio 1989 e 3 aprile 1989, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il masismale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

A partire dall'11 dicembre 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari del Pakistan :

| Numero d'ordine | Categoria Unità | Codice NC | Designazione delle merci |
|---|---|---|---|
| 40.0400 | 40 (tonnellate) | ex 6303 91 00<br>ex 6303 92 90<br>ex 6303 99 90<br>6304 19 10<br>ex 6304 19 90<br>6304 92 00<br>ex 6304 93 00<br>ex 6304 99 00 | Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali |
| 40.0870 | 87 (tonnellate) | ex 6209 10 00<br>ex 6209 20 00<br>ex 6209 30 00<br>ex 6209 90 00<br>6216 00 00 | Guanti, esclusi quelli a maglia |

(1) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno sucessivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*